SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A3955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 luglio 1990.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 1° maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 192506 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° maggio 1990, per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 192578 del 2 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990, con il quale è stata disposta l'elevazione a lire 6.000 miliardi dell'importo dell'emissione dei suddetti certificati di credito;

Visto il proprio decreto n. 192589 del 4 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990, con il quale è stata disposta la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 192652 del 19 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1990, con il quale è stata disposta l'elevazione a lire 6.000 miliardi dell'importo dei certificati di credito emessi col suddetto decreto del 4 maggio 1990;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 aprile 1990, con il quale, fra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 12.000 miliardi.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, quarto comma, del decreto ministeriale n. 192506 del 19 aprile 1990, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° maggio 1990, ammonta a nominali lire 12.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1990
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 263

90A3934

DECRETO 24 luglio 1990.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 29 maggio 1990, di durata quinquennale, emessi per 750 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 192653/66-AU-217 del 19 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1990, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'11,55%, per l'importo di 750 milioni di ECU, con godimento 29 maggio 1990;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 29 maggio 1990, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11,55% 1990/1995» «EMISSIONE PER NOMINALI 750.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «11,55% 1990/1995» «ISSUE OF ECU 750,000,000».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione del valore nominale del titolo, del tasso di cambio utilizzato per le sottoscrizioni da parte degli operatori residenti all'interno, pari a lire 1.510,05 per ogni ECU, del numero assegnato al certificato, del numero di codice dell'Associazione bancaria italiana, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, dell'eventuale intestazione, delle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, della data e della firma del Ministro.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «11,55% 1990/1995».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore del titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dell'art. 20 del citato decreto del 19 maggio 1990. Tale parte del certificato potrà essere staccata in sede di rimborso.

Il verso del mantello reca un rosone ornamentale realizzato con disegni «a guilloche».

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU; blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1990
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 264

90A3933

DECRETO 10 settembre 1990.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di investimenti di capitali nonché di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1990, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 96,25%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1990/1994.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 3,75 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'uno per cento, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 96,25% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lire oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 18 settembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i Buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 settembre 1990; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 19 giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 20 settembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciannove giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui alle premesse, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare, con l'osservanza delle disposizioni del precedente art. 1, comma terzo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1990
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 17

90A3943

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 agosto 1990.

Ristrutturazione tariffaria dei «reclami».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 38, comma 3, dell'accordo concernente i pacchi postali adottato ad Amburgo il 27 luglio 1984 dalla Unione postale universale, a cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, con il quale viene stabilito che ogni reclamo nel servizio pacchi dà luogo alla percezione di una «tassa di reclamo»;

Visto l'art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, concernente il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni che disciplina i «reclami per smarrimento»;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni che disciplina la materia relativa alla «richiesta per conoscere l'esito di titoli postali»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, con il quale sono state stabilite le tariffe postali per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, con il quale sono state stabilite le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Ritenuta l'opportunità di ristrutturare la disciplina tariffaria dei reclami per uniformarla alle iniziative che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assume per agevolare il rapporto con l'utenza;

Rilevato che alla voce 3.18 del citato decreto ministeriale 21 giugno 1990 il diritto dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le concessioni di servizi di accettazione e di recapito delle corrispondenze è stato erroneamente riportato nell'im-

porto di lire trecentosettantacinque invece che di lire trecentosettanta e che, peraltro, tale errato importo si rileva tecnicamente non compatibile con le macchine affrancatrici predisposte ad accettare importi arrotondati alle dieci lire;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La struttura delle seguenti voci tariffarie è modificata come appresso:

Tariffe interne:

3.16 Diritto fisso:

per la richiesta in visione di titoli pagati; per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari; per certificazioni riguardanti l'accettazione e la consegna delle raccomandate, assicurate e pacchi . . . . . L. 1.500

per conoscere l'esito di titoli postali . » 100

Tariffe per l'estero:

4.15 Tassa di reclamo:

per ogni pacco . . . . L. 800

4.16 Tassa:

relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia; per modificazione di indirizzo; per annullamento o modificazione dell'assegno o del vaglia; per la richiesta in visione di titoli pagati . . . . . L. 2.200

per conoscere l'esito di titoli postali . » 100

Art. 2.

I corrispettivi per concessioni di servizi stabiliti dalla voce 3.18 della tabella 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1990 citato nelle premesse sono modificati nelle misure qui di seguito indicate:

3.18 Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto. . . . . L. 370

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto. . . . . » 370

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990
Registro n. 37 Poste, foglio n. 1

90A3935

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 3 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente il riordino della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 10 dicembre 1985;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 23 maggio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 142 e seguenti, relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 142. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 143. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 144. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 145. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 146. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;
c) diagnostica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 147. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 148. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina generale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 149. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica, chirurgia dell'apparato digerente;
laboratorio e prove funzionali;
endoscopia ed ecografia;
ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 3 gennaio 1990

Il rettore: VELLANI

90A3923

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria relativa al riordino della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 22 luglio 1986;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 23 maggio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 220 e seguenti relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 220. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 221. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 222. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 223. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 224. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 225. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:
istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:
allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:
dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Art. 226. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica . . . ore 50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica. . . . . » 250

Allergologia e immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia e immunologia dermatologica. . . . . » 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . ore 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica . . . ore 30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica. . . . . » 140

terapia speciale medica dermatologica » 20

terapia chirurgica dermatologica. . . » 20

fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica . . . . » 40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 60

andrologia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica. . . . . ore 190

dermatologia nell'età pediatrica . . . » 50

terapia speciale medica dermatologica » 20

terapia chirurgica dermatologica. . . » 20

fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica . . . . ore 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 227. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza della clinica dermatologica;

ambulatori di clinica, venereologia, allergologia, chirurgia dermatologica, fototerapia e radioterapia dermatologica;

laboratori istopatologia, immunopatologia, allergologia, fotobiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 4 gennaio 1990

Il rettore: VELLANI

90A3924

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 23 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO XIII

NORME COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo unico

L'art. 163 è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 163. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Perugia, con sede nella clinica ostetrica e ginecologia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ginecologia e ostetricia, indirizzo in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 164. — La scuola ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 165. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 166. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 167. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità e della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 168. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:
genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):
ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:
pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;

organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:
ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:
endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:
fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:
contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:
terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 169. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia ed ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	ore	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia e istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

terapia del dolore	ore	10
diagnostica per immagini	»	20
ostetricia	»	50

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	ore	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiopatologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20
medicina legale delle assicurazioni	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principî di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30

operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo . . . . ore 20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo . . . . » 20
fecondazione artificiale . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 170. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza in almeno uno dei seguenti presidi a direzione universitaria convenzionata:

1) clinica ostetrica e ginecologica (B) dell'Università di Perugia: reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sale parto e sala operatoria (posti letto 80);

2) clinica ostetrica e ginecologica (R) dell'Università di Perugia, con sede in Terni: reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sale parto e sale operatorie (posti letto).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola può altresì disporre l'attivazione di un corso di inglese scientifico.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 giugno 1990

Il rettore: DOZZA

90A3919

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze, in data 20 settembre 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 61 l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero è integrato con le seguenti discipline:

antropologia culturale economica;
antropologia dello sviluppo;
didattica della storia;
etnologia;
filosofia dell'educazione;
filosofia della religione;
filosofia morale;
filosofia politica;
filosofia teoretica;
informatica e tecnologie dell'educazione;
istituzioni di pedagogia;
pedagogia sociale;
psicologia di comunità;
psicologia politica;
sociologia dei servizi sociali;
sociologia della conoscenza;
sociologia sanitaria;
storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medievale;
storia della sociologia;
storia delle dottrine sociali;
tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;
teoria e storia della didattica.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 giugno 1990

Il pro rettore: ZAMPI

90A3937

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che per l'Università di Bologna prevede, fra l'altro, il corso di laurea in psicologia;

Vista la rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1989;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, con il quale è stata modificata la tabella XV-*ter* dell'ordine dei docenti unversitari relativa al corso di studi per il conseguimento della laurea in psicologia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 21 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di magistero, dopo la laurea in lingue e letterature straniere, è inserito:

laurea in psicologia, durata del corso cinque anni.

L'art. 84 dello statuto, relativo alle lauree che si conseguono presso la facoltà di magistero è soppresso e così sostituito:

Art. 84. — La facoltà di magistero conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni le seguenti lauree:

a) in materie letterarie;
b) in pedagogia;
c) in lingue e letterature straniere.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

d) conferisce, dopo un corso di studi della durata di cinque anni, la laurea in psicologia.

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

e) conferisce inoltre dopo un corso di studi della durata di tre anni, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 87 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti l'intitolazione del corso di laurea in psicologia e l'articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea medesimo. Conseguentemente, al successivo art. 89 l'intitolazione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, verrà contrassegnata dalla lettera *e)*.

d) LAUREA IN PSICOLOGIA

Art. 88. — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

La durata del corso degli studi per la laurea in psicologia è di cinque anni.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

1) indirizzo di psicologia generale e sperimentale;
2) indirizzo di psicologia dello sviluppo e della educazione;
3) indirizzo di psicologia clinica e di comunità;
4) indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dal corso di laurea.

Gli insegnamenti del biennio vengono impartiti mediante corsi istituzionali.

Sono insegnamenti comuni:

psicologia generale;

psicologia dinamica;

psicologia della personalità e delle differenze individuali;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia fisiologica;

psicologia sociale;

biologia generale;

fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;

statistica psicometrica.

Sono insegnamenti complementari:

antropologia culturale;

etologia;

genetica umana;

metodologia delle scienze del comportamento;

pedagogia;

sociologia;

storia della filosofia contemporanea;

storia della psicologia.

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da una opera psicologica e in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del lessico psicologico. Ai fini della preparazione a questa prova il corso di laurea organizza appositi corsi, tenuti da docenti ufficiali, oppure cicli di esercitazioni affidati a lettori sotto la responsabilità di un docente di altro corso di laurea o, ove istituito, del centro linguistico interfacoltà.

Triennio di indirizzo.

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico e la prova di lingua inglese; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto o al quinto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta la frequenza di otto insegnamenti costitutivi e di cinque insegnamenti opzionali, di cui due possono essere stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

psicologia fisiologica (corso progredito);

neuropsicologia;

psicologia animale e comparata;

psicologia dell'apprendimento e della memoria;

psicologia della percezione;

psicologia del pensiero;

psicometria;

tecniche sperimentali di ricerca.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

psicologia dell'età evolutiva (corso progredito);

psicologia dell'educazione;

psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

tecniche di osservazione del comportamento infantile;

tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica;

teoria e tecniche dei tests.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

psicologia dinamica (corso progredito);

psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale;

psicologia di comunità;

psicofisiologia clinica;

tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

teorie e tecniche del colloquio psicologico;

teoria e tecniche della dinamica di gruppo;

teoria e tecniche dei tests di personalità.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

psicologia sociale (corso progredito);

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

psicologia del lavoro;

psicologia delle organizzazioni;

psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;

sociologia del lavoro;

metodologia della ricerca psico-sociale;

tecniche dell'intervista e del questionario.

Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi:

criminologia;

economia del lavoro;

elementi di programmazione ed elaborazione automatica dei dati;

epidemiologia dei disturbi psichici;

epistemologia genetica;

ergonomia;

fisica;

igiene mentale;

informatica;

legislazione del lavoro;

legislazione scolastica;

legislazione socio-sanitaria;

linguistica teorica;

logica;

medicina del lavoro;

metodologia dell'insegnamento;

neurofisiologia;

neuropsichiatria infantile;

neuropsicofarmacologia;

neuropsicofarmacologia clinica;

pedagogia sperimentale;

principi di medicina psicosomatica;

psichiatria;

psicobiologia dello sviluppo;

psicofisiologia del sonno e del sogno;

psicolinguistica;

psicologia ambientale;

psicologia dell'arte e della letteratura;

psicologia dell'handicap e della riabilitazione;

psicologia delle comunicazioni di massa;

psicologia dello sport;

psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;

psicologia ed epidemiologia delle tossicodipendenze;

psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale;

psicologia gerontologica;

psicologia giuridica;

psicologia industriale;

psicopedagogia;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;

psicopedagogia differenziale;

psicosociologia delle istituzioni educative;

psicosociologia delle istituzioni sanitarie;

sociologia dell'educazione;

sociologia della comunicazione;

sociologia della famiglia;

sociologia industriale;

tecniche di analisi dei dati;

tecniche di indagine della personalità;

tecniche psicologiche di ricerca di mercato;

teoria e sistemi di intelligenza artificiale.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

Lo studente può sostituire uno o più insegnamenti opzionali del triennio con altrettanti insegnamenti costitutivi di indirizzi diversi da quello prescelto, oppure — previa deliberazione del consiglio di corso di laurea — con altrettanti insegnamenti opzionali del biennio propedeutico di cui non abbia prima sostenuto l'esame, o ancora con insegnamenti, fino al massimo di due, di altri corsi di laurea dell'Ateneo.

Norme finali.

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea in uno degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo o in un insegnamento opzionale coerente con tale indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Il diploma di laurea reca l'indicazione dell'indirizzo seguito nel triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 giugno 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A3939

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 4 giugno 1990), **coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1990, n. 210** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1990), **recante: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 *(a)*, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 *(b)*, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 *(c)*, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, in misura pari a 1 punto percentuale.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 *(a)*, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 *(b)*, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 *(c)*, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934 *(e)*, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, è concessa per ogni mensilità una riduzione sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, pari a:

a) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 *(a)*;

b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a*) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(f)*.

4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione per ogni mensilità sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(f)*.

5. Per le donne assunte con contratto di lavoro, a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(g)*, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(f)*.

6. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 5 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(f)*.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 *(h)*, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, restano ferme le disposizioni di cui

all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 *(h)*, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

9. *Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per l'anno 1991; quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex-ENAOLI per effetto delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi, rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per l'anno 1990.*

10. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.877 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere relativo ai periodi di paga successivi al 30 giugno 1991 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera* d), *della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, nel rispetto del comma 5 dell'articolo medesimo (i).*

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del D.L. n. 3/1990 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 54/1960 (Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori) è il seguente:

«Art. 2. — Le misure dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro, sono stabilite, rispettivamente, in ragione del 2,30 per cento e del 2 per cento della retribuzione».

(c) La legge n. 307/1956 reca: (Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani). Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si provvede oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'art. 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Tale contributo è accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalità previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso è determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente art. 1, comma terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani».

(d) Il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [trattasi della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, *n.d.r.*], è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti».

(e) Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 934/1966 (Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie) prevede che: «A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, è dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie [il contributo a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie è ora riscosso dall'INPS, *n.d.r.*]».

(f) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(g) Il D.L. n. 536/1987 reca: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS». Il comma 1 dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1986 talune disposizioni del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, il quale a sua volta richiama precedenti norme, dalle quali si ricava che le imprese destinatarie dell'agevolazione sono:

le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonché le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica;

le imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

le imprese armatoriali;

le imprese alberghiere;

le aziende termali;

i pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;

le agenzie di viaggio;

i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377;

i datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Il comma 7 del medesimo art. 1 è così formulato: «7. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, [imprese commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale, con esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, *n.d.r.*], ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni [imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, considerate esportatrici abituali, *n.d.r.*], e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [v. in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 1, *n.d.r.*], ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [v. precedente nota ***(d)***, *n.d.r.*], di L. 43.000 per ogni dipendente, ridotte a L. 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1° gennaio 1988».

(h) I commi da 7 a 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1990), così dispongono:

«7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento».

(i) Si trascrive il testo vigente dall'art. 11, commi 3, lettera *d)*, e 5 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(*omissis*);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente».

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ***(a)***, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni ***(b)***, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 ***(c)***.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.264 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ***(d)***, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.023 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) differisce fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988 il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui testo è riportato in appendice [si veda al riguardo il riferimento alla nota *(b)* di questo articolo]. Tale termine è stato poi differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e poi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 3/1990.

(b) L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è riportato in appendice.

(c) Per il testo dei commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 si veda la nota *(h)* all'art. 1.

(d) Il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 è riportato in appendice.

Art. 2-*bis*.

1. *La sospensione di cui al comma 11 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389* ***(a)****, è ammessa dal 1° dicembre 1988 ed opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.*

2. *Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS.*

3. *La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale.*

(a) Per il testo del comma 11 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 si veda la nota *(h)* all'art. 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del D.L. n. 3/1990 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi nel Mezzogiorno) è il seguente:

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane».

Per opportuna conoscenza si trascrive il testo delle disposizioni sopra richiamate [per il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 si veda la nota *(d)* all'art. 1 e per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda la nota *(f)* al medesimo art. 1]:

— Il comma 4 dell'art. 41 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 16/1987, prevede che: «L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino».

— La legge n. 217/1983 reca: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

— La legge n. 377/1976 reca: «Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili».

— La legge n. 127/1971 reca: «Modifiche al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione».

— Il testo dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 20/1979 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi) è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale».

— Si trascrive il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per il trasferimento e la delega alle regioni di funzioni amministrative dello Stato:

«Art. 22. — Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficienza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziali».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e successive modificazioni e integrazioni, è così formulato:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 2:

L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) così recita:

«Art. 18 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art. 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni

legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

90A3927

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento;

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di farmacia:

esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I, II, III.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia del commercio e della navigazione.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3949

Autorizzazione all'istituto «G. Toniolo di studi superiori» in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1990, registro n. 8 Università, foglio n. 301, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'istituto «G. Toniolo di studi superiori», con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla prof.ssa Giuseppina Pistone.

90A3941

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione OPA sud - Ortofrutticoli produttori associati del sud, in Trentola Ducenta, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1990 è stata accertata la sussistenza nell'associazione OPA Sud - Ortofrutticoli produttori associati del sud, con sede in Trentola Ducenta (Caserta), via De Simone, 163, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta associazione è iscritta al n. 157 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

90A3928

MINISTERO DEL TESORO

N. 173

Corso dei cambi del 5 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1168 —	1168 —	1168 —	1168 —	1168 —	1168	1168,200	1168 —	1168 —	1168 —
E.C.U.	1545,350	1545,350	1546 —	1545,350	1545,350	1545,350	1545,250	1545,350	1545,350	1545,35
Marco tedesco	745,980	745,980	746 —	745,980	745,980	745,980	745,840	745,980	745,980	745,98
Franco francese	222,550	222,550	223 —	222,550	222,550	222,550	222,610	222,550	222,550	222,55
Lira sterlina	2215 —	2215 —	2218 —	2215 —	2215 —	2215 —	2214,190	2215 —	2215 —	2215 —
Fiorino olandese	661,870	661,870	662,50	661,870	661,870	661,870	661,910	661,870	661,870	661,87
Franco belga	36,288	36,288	36,26	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,288	36,28
Peseta spagnola	11,890	11,890	11,8850	11,890	11,890	11,890	11,888	11,890	11,890	11,89
Corona danese	194,830	194,830	194,75	194,830	194,830	194,830	194,850	194,830	194,830	194,83
Lira irlandese	2002,500	2002,500	2000 —	2002,500	2002,500	2002,500	2002 —	2002,500	2002,500	—
Dracma greca	7,535	7,535	7,52	7,535	7,535	7,535	7,532	7,535	7,535	—
Escudo portoghese	8,440	8,440	8,40	8,440	8,440	8,440	8,436	8,440	8,440	8,44
Dollaro canadese	1012,400	1012,400	1012 —	1012,400	1012,400	1012,400	1011,700	1012,400	1012,400	1012,40
Yen giapponese	8,240	8,240	8,28	8,240	8,240	8,240	8,237	8,240	8,240	8,24
Franco svizzero	899,540	899,540	897,50	899,540	899,540	899,540	899,600	899,540	899,540	899,04
Scellino austriaco	106,045	106,045	106 —	106,045	106,045	106,045	106,054	106,045	106,045	106,04
Corona norvegese	192,930	192,930	193,20	192,930	192,930	192,930	192,900	192,930	192,930	192,93
Corona svedese	203 —	203 —	203 —	203 —	203 —	203 —	202,970	203 —	203 —	203 —
Marco finlandese	316,700	316,700	317 —	316,700	316,700	316,700	316,990	316,700	316,700	—
Dollaro australiano	965,800	965,800	966 —	965,800	965,800	965,800	965,790	965,800	965,800	965,80

Media dei titoli del 5 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,800
» » » 22- 6-1987/91	95,125
» » » 18- 3-1987/94	80,600
» » » 21- 4-1987/94	79,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,675
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,575
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,825
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,775
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18- 9-1985/90	100 —
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	100,450
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	100,775
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,750
» » » » 17- 1-1986/91	100,900
» » » » 1- 2-1984/91	100,675
» » » » 18- 2-1986/91	100,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,575
» » » » 18- 3-1986/91	100,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,875
» » » »	1- 8-1984/91	100,625
» » » »	1- 9-1984/91	100,575
» » » »	1-10-1984/91	100,725
» » » »	1-11-1984/91	100,900
» » » »	1-12-1984/91	100,875
» » » »	1- 1-1985/92	100,475
» » » »	1- 2-1985/92	100,775
» » » »	18- 4-1986/92	100,275
» » » »	19- 5-1986/92	100,400
» » » »	20- 7-1987/92	100,300
» » » »	19- 8-1987/92	101,100
» » » »	1-11-1987/92	100,175
» » » »	1-12-1987/92	100,200
» » » »	1- 1-1988/93	100,050
» » » »	1- 2-1988/93	99,625
» » » »	1- 3-1988/93	99,650
» » » »	1- 4-1988/93	99,575
» » » »	1- 5-1988/93	100,250
» » » »	1- 6-1988/93	100,700
» » » »	18- 6-1986/93	99,425
» » » »	1- 7-1988/93	100,750
» » » »	17- 7-1986/93	99,675
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,375
» » » »	1- 9-1988/93	100 —
» » » »	18- 9-1986/93	98,325
» » » »	1-10-1988/93	99,900
» » » »	20-10-1986/93	98,075
» » » »	1-11-1988/93	100,150
» » » »	18-11-1986/93	98,900
» » » »	19-12-1986/93	99,075
» » » »	1- 1-1989/94	99,975
» » » »	1- 2-1989/94	99,650
» » » »	1- 3-1989/94	99,500
» » » »	15- 3-1989/94	98,900
» » » »	1- 4-1989/94	99,075
» » » »	1- 9-1988/94	98,400
» » » »	1-10-1987/94	98,350
» » » »	1-11-1988/94	98,450
» » » »	1- 1-1990/95	98,425
» » » »	1- 2-1985/95	100 —
» » » »	1- 3-1985/95	97,400
» » » »	1- 4-1985/95	96,400
» » » »	1- 5-1985/95	96,625
» » » »	1- 6-1985/95	96,925
» » » »	1- 7-1985/95	98,200
» » » »	1- 8-1985/95	97,450
» » » »	1- 9-1985/95	96,750
» » » »	1-10-1985/95	97 —
» » » »	1-11-1985/95	97,125
» » » »	1-12-1985/95	98,275
» » » »	1- 1-1986/96	98 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,150
» » » »	1- 2-1986/96	98,150
» » » »	1- 3-1986/96	97,825
» » » »	1- 4-1986/96	97,300
» » » »	1- 5-1986/96	97,300
» » » »	1- 6-1986/96	98,350
» » » »	1- 7-1986/96	97,450
» » » »	1- 8-1986/96	96,675
» » » »	1- 9-1986/96	96,450
» » » »	1-10-1986/96	94,550
» » » »	1-11-1986/96	94,900
» » » »	1-12-1986/96	96,675
» » » »	1- 1-1987/97	95,275
» » » »	1- 2-1987/97	95,275
» » » »	18- 2-1987/97	95,175
» » » »	1- 3-1987/97	95,450
» » » »	1- 4-1987/97	94,975
» » » »	1- 5-1987/97	94,925
» » » »	1- 6-1987/97	95,875
» » » »	1- 7-1987/97	95,350
» » » »	1- 8-1987/97	95,575
» » » »	1- 9-1987/97	96,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-10-1990	99,850
» » »	11,50%	1-10-1990	99,975
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,925
» » »	9,25%	1-11-1990	99,775
» » »	9,25%	1-12-1990	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,200
» » »	11,50%	1-11-1991	99,125
» » »	11,50%	21-12-1991	99,450
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,275
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,850
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,850
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,500
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,550
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,050
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,700
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,025
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,075
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,675
» » »	12,50%	1-10-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,775
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,650
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,500
» » »	12,50%	1-10-1993	97,375
» » »	12,50%	1-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,075
» » »	12,50%	17-11-1993	96,950
» » »	12,50%	1-12-1993	96,800
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,550
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,500
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,800
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,025
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,250
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,025
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,850
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,275
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,650
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,725
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,150
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,125
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,600
» » » »	26-10-1989/95	10,15%	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M05090

N. 174

Corso dei cambi del 6 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1158,900	1158,900	1159,30	1158,900	1158,900	1158,900	1158,900	1158,900	1158,900	1158,90
E.C.U.	1545,400	1545,400	1545 —	1545,400	1545,400	1545,400	1545,150	1545,400	1545,400	1545,40
Marco tedesco	745,980	745,980	746 —	745,980	745,980	745,980	746,100	745,980	745,980	745,98
Franco francese	222,610	222,610	223 —	222,610	222,610	222,610	222,540	222,610	222,610	222,61
Lira sterlina	2213 —	2213 —	2218 —	2213 —	2213 —	2213 —	2212,950	2213 —	2213 —	2213 —
Fiorino olandese	662 —	662 —	661,80	662 —	662 —	662 —	661,950	662 —	662 —	662 —
Franco belga	36,295	36,295	36,26	36,295	36,295	36,295	36,294	36,295	36,295	36,40
Peseta spagnola	11,841	11,841	11,8850	11,841	11,841	11,841	11,840	11,841	11,841	11,85
Corona danese	195,080	195,080	195 —	195,080	195,080	195,080	195,100	195,080	195,080	195,08
Lira irlandese	2002,200	2002,200	2001 —	2002,200	2002,200	2002,200	2002 —	2002,200	2002,200	—
Dracma greca	7,535	7,535	7,52	7,535	7,535	7,535	7,530	7,535	7,535	—
Escudo portoghese	8,440	8,440	8.40	8,440	8,440	8,440	8,385	8,440	8,440	8,44
Dollaro canadese	1005,800	1005,800	1007 —	1005,800	1005,800	1005,800	1005,60	1005,800	1005,800	1005,80
Yen giapponese	8,230	8,230	8,25	8,230	8,230	8,230	8,228	8,230	8,230	8,23
Franco svizzero	894,620	894,620	895 —	894,620	894,620	894,620	894,500	894,620	894,620	894,62
Scellino austriaco	106,058	106,058	106 —	106,058	106,058	106,058	106,063	106,058	106,058	106,06
Corona norvegese	192,660	192,660	192,50	192,660	192,660	192,660	192,690	192,660	192,660	192,66
Corona svedese	202,650	202,650	202,50	202,650	202,650	202,650	202,650	202,650	202,650	202,65
Marco finlandese	316,010	316,010	316 —	316,010	316,010	316,010	316 —	316,010	316,010	—
Dollaro australiano	959,300	959,300	960 —	959,300	959,300	959,300	959,300	959,300	959,300	959,30

Media dei titoli del 6 settembre 1990

Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,800
» » » 22- 6-1987/91	95,125
» » » 18- 3-1987/94	80,600
» » » 21- 4-1987/94	79,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,675
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,575
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,825
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,725
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18- 9-1985/90	99,975
» » » » 18-10-1985/90	100,050
» » » » 1-11-1983/90	100,450
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	100,750
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100,750
» » » » 17- 1-1986/91	100,925
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,825
» » » »	1- 8-1984/91	100,625
» » » »	1- 9-1984/91	100,725
» » » »	1-10-1984/91	100,725
» » » »	1-11-1984/91	100,900
» » » »	1-12-1984/91	100,850
» » » »	1- 1-1985/92	100,925
» » » »	1- 2-1985/92	100,750
» » » »	18- 4-1986/92	100,275
» » » »	19- 5-1986/92	100,400
» » » »	20- 7-1987/92	100,250
» » » »	19- 8-1987/92	101,500
» » » »	1-11-1987/92	100,200
» » » »	1-12-1987/92	100,275
» » » »	1- 1-1988/93	100,050
» » » »	1- 2-1988/93	99,650
» » » »	1- 3-1988/93	99,700
» » » »	1- 4-1988/93	99,550
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,650
» » » »	18- 6-1986/93	99,475
» » » »	1- 7-1988/93	100,700
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,325
» » » »	1- 9-1988/93	99,975
» » » »	18- 9-1986/93	98,350
» » » »	1-10-1988/93	99,900
» » » »	20-10-1986/93	98 —
» » » »	1-11-1988/93	100,100
» » » »	18-11-1986/93	98,875
» » » »	19-12-1986/93	99,075
» » » »	1- 1-1989/94	99,925
» » » »	1- 2-1989/94	99,700
» » » »	1- 3-1989/94	99,600
» » » »	15- 3-1989/94	99 —
» » » »	1- 4-1989/94	99,100
» » » »	1- 9-1988/94	98,400
» » » »	1-10-1987/94	98,350
» » » »	1-11-1988/94	98,475
» » » »	1- 1-1990/95	98,475
» » » »	1- 2-1985/95	100 —
» » » »	1- 3-1985/95	97,425
» » » »	1- 4-1985/95	96,625
» » » »	1- 5-1985/95	96,650
» » » »	1- 6-1985/95	96,950
» » » »	1- 7-1985/95	98,250
» » » »	1- 8-1985/95	97,275
» » » »	1- 9-1985/95	96,900
» » » »	1-10-1985/95	97,050
» » » »	1-11-1985/95	97,200
» » » »	1-12-1985/95	98,225
» » » »	1- 1-1986/96	97,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	98,250
» » » »	1- 3-1986/96	97,825
» » » »	1- 4-1986/96	97,300
» » » »	1- 5-1986/96	98,350
» » » »	1- 6-1986/96	97,450
» » » »	1- 7-1986/96	96,675
» » » »	1- 8-1986/96	96,450
» » » »	1- 9-1986/96	94,550
» » » »	1-10-1986/96	94,900
» » » »	1-11-1986/96	96,675
» » » »	1-12-1986/96	95,275
» » » »	1- 1-1987/97	95,275
» » » »	1- 2-1987/97	95,175
» » » »	18- 2-1987/97	95,450
» » » »	1- 3-1987/97	94,975
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	94,925
» » » »	1- 5-1987/97	95,875
» » » »	1- 6-1987/97	95,350
» » » »	1- 7-1987/97	95,575
» » » »	1- 8-1987/97	95,675
» » » »	1- 9-1987/97	96,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-10-1990	99,825
» » »	11,50%	1-10-1990	99,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,900
» » »	9,25%	1-11-1990	99,775
» » »	9,25%	1-12-1990	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,200
» » »	11,50%	1-11-1991	99,175
» » »	11,50%	21-12-1991	99,425
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,350
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,850
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,225
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,900
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,500
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,600
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,100
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,100
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,550
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,625
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,075
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,075
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,475
» » »	12,50%	1-10-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,875
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,625
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,500
» » »	12,50%	1-10-1993	97,325
» » »	12,50%	1-11-1993	97 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,075
» » »	12,50%	17-11-1993	97,100
» » »	12,50%	1-12-1993	97,300
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,125
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,700
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,525
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,450

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,100
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,025
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,225
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,075
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,975
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,925
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,400
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,675
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,225
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,150
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,600
» » » »	26-10-1989/95	10,15%	97,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06090

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE l'11 settembre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.560
Benzina super senza piombo	»	1.510
Benzina normale	»	1.510
Benzina agricola	»	697
Benzina pesca e piccola marina	»	1.462
Gasolio autotrazione	»	1.034
Gasolio agricoltura	»	541
Petrolio agricoltura	»	506
Gasolio pesca e piccola marina	»	345
Petrolio pesca e piccola marina	»	335

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	985	988	991	994	997
Petrolio (*)	»	710	713	716	719	722
Olio comb.le fluido	L./kg	590	593	596	599	602

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A3993

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 24 agosto 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 26, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto Università di Torino - Facoltà di economia e commercio, dove è scritto: «economia politica.», si legga: «economia politica III».

90A3954

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al «Testo aggiornato dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905». (Testo aggiornato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 1990).

All'art. 6 dello statuto citato in epigrafe, alla pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente comma quarto: «*Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.*».

90A3952

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 1990 concernente: «Adeguamento degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica per il periodo 1983-1989». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1990).

Nella tabella *A* allegata al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 18, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 1.2, dove è scritto: «... oltre 900 e fino a 1200 cm ... L. *11.324.890* ...», si legga: «... oltre 900 e fino a 1200 cm ... L. *11.324.880* ...».

90A3953

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 255.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 155.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 1 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000